DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 84/2001.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 18 dicembre 2001;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961, con il quale l'Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1999, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott.ssa Liliana Favaro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per l'esercizio 1999;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 1999 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto stesso.

ESTENSORE
Liliana Favaro

PRESIDENTE
Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 27 dicembre 2001.

IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dottor Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA « G. TRECCANI » S.P.A. PER L'ESERCIZIO 1999

S O M M A R I O

1. Premessa *Pag.* 13

2. Le modificazioni statutarie » 14

3. L'azionariato » 17

4. L'attività » 18

5. L'organizzazione dei servizi e del personale » 23

6. L'organizzazione della rete di vendita » 27

7. La gestione degli immobili » 28

8. Il bilancio » 29

9. Lo stato patrimoniale attivo al 31 dicembre 1999 » 31

10. Lo stato patrimoniale passivo al 31 dicembre 1999 » 34

11. Il conto economico » 36

12. Proventi e oneri finanziari » 38

13. Conclusioni » 39

1. Premessa

La gestione finanziaria dell'Istituto della Enciclopedia Italiana (I.E.I.) fondata da Giovanni Treccani ha formato oggetto – fin dal 1961 anno del suo assoggettamento al controllo della Corte dei conti, con le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259, a tutto il 1998 – di periodiche relazioni al Parlamento ai sensi dell'art. 7 della legge stessa.

Con tali documenti sono stati ampiamente illustrati l'ordinamento dell'Ente e il suo funzionamento, i poteri di ciascun organo e i rapporti fra gli organi stessi; la sua natura giuridica in seguito alle innovazioni statutarie che ne hanno autonomamente determinato la trasformazione in società per azioni e il suo successivo assetto connesso con la struttura aziendale assunta; i mezzi finanziari di cui esso dispone; l'incremento del suo fondo di dotazione prima e del capitale sociale poi; la multiforme attività editoriale e culturale; alcune vicende giudiziarie nonché l'ordinamento del personale comprensivo del trattamento economico corrisposto; l'organizzazione editoriale [1].

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce sulla gestione finanziaria dell'Istituto per l'esercizio finanziario 1999.

[1] Vedansi in proposito gli atti parlamentari: IV Legislatura, Camera dei Deputati, doc. XIII n. I, vol. 172, per gli esercizi 1961-1964; V Legislatura, Camera dei Deputati, doc. XV, vol. 73, per gli esercizi 1965-1967; V Legislatura, idem, idem, per gli esercizi 1968-1970; VI Legislatura, Camera dei Deputati, doc. XV, vol. 18, per l'esercizio 1971; VI Legislatura, idem, idem, per gli esercizi 1972-1974; VII Legislatura, Camera dei Deputati, doc.XV, vol. 103, per gli esercizi 1978-1979; IX Legislatura, Camera dei Deputati, doc. XV, vol. 77, per gli esercizi 1980-1983; IX Legislatura, idem, idem, vol. 142, per gli esercizi 1984-1985; X Legislatura, Camera dei Deputati, doc. XV, vol. 77, per gli esercizi 1986 e 1987; X Legislatura, idem, idem, vol. 241, per gli esercizi 1988, 1989 e 1990; XIII Legislatura, Camera dei Deputati, doc. XV, vol. 8, per gli esercizi 1991, 1992, 1993 e 1994; XIII Legislatura, Camera dei Deputati, doc. XV, n. 134, per gli esercizi 1995 e 1996; XIII Legislatura, Senato della Repubblica, doc. XV n. 293, per gli esercizi 1997 e 1998.

2. Le modificazioni statutarie

Secondo le proposte preannunciate dal Presidente dell'Istituto "quale espressione dell'unità dello stesso e delle sue finalità" (art. 7 dello Statuto) già nel corso del precedente esercizio all'atto dell'assunzione del proprio ufficio, l'Assemblea dei soci, nella seduta del 15 luglio 1999, ha proceduto alle seguenti modificazioni a suo avviso idonee a rendere maggiormente funzionale, spedita ed efficiente la gestione dell'azienda che viene riportata sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione attraverso il mandato fiduciario conferito all'Amministratore delegato scelto fra uno dei membri del Consiglio stesso.

I) Con riguardo agli **organi:**

1) l'art. 11 dello statuto sulla composizione del Comitato esecutivo precisa al primo comma, sostituendone il testo vigente, che ai sensi del precedente art. 10 fanno parte di esso il Presidente e il Vice presidente del Consiglio di amministrazione nonché l'Amministratore delegato come membri di diritto e altresì i componenti, da tre a cinque, nominati dai Consiglieri per la durata del Consiglio medesimo; mentre alle lettere b) c) e) f) l'espressione «Direttore generale» è sostituita con quella di «Amministratore delegato». Nel testo della lettera f), poi, alla dizione «l'andamento della gestione» viene aggiunto l'aggettivo «sociale».

2) L'art. 12 sull'Amministratore delegato, integralmente sostituito, stabilisce che egli esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; dirige e coordina l'attività degli uffici, esercitando i poteri conferitigli dal Consiglio, e dal Comitato predetti; assiste ai lavori del Consiglio scientifico.

Più particolarmente all'Amministratore delegato, sono riservate le seguenti attribuzioni per la gestione ordinaria dell'Istituto:

a) responsabilità del budget di esercizio;

b) apertura e chiusura dei conti correnti bancari e postali dell'Istituto; negoziazione dei fidi; firma libera sui conti correnti anche allo scoperto, nei limiti dai fidi stabiliti;

c) responsabilità dell'amministrazione del personale nonché dell'organizzazione degli uffici;

d) redazione e sottoscrizione dei contratti di diritto d'autore;

e) responsabilità dell'attuazione dei piani editoriali e dei piani economico-finanziari delle singole opere;

f) acquisti di materiali e di servizi necessari per l'attività dell'Istituto;

g) proposta di nomina e di revoca degli agenti commerciali stipulando i relativi atti e contratti e adottando i necessari provvedimenti urgenti;

h) stipulazione dei contratti di vendita o di abbonamento delle opere edite dall'Istituto;

i) incasso e ritiro di quanto dovuto all'Istituto;

l) promovimento di azioni ordinarie, monitorie, esecutive e concorsuali per il recupero delle opere non pagate;

m) sottoscrizione di cessioni di credito pro solvendo in caso di atto esecutivo di contratto di factoring;

n) adempimenti per la spedizione di merci di ogni genere;

o) costituzione di deposito di titoli, di denaro, di valori, di merci in garanzia a cauzione o custodia;

p) stipulazione di contratti di assicurazione, di somministrazione, di appalto di servizi e locazione d'opera;

q) rilascio di deleghe ai dirigenti dell'Istituto;

r) soluzione del problema del magazzino [2].

Significativo è apparso – con riguardo alla predetta modificazione statutaria – il precedente richiamo dell'attenzione del Consiglio di amministrazione, da parte del Presidente dell'Istituto, con il suo intervento nella seduta del 20 maggio 1999: nel corso della quale egli aveva posto in evidenza che la crisi nei rapporti tra Azienda e Comunità scientifica da un lato e dipendenti dall'altro si era negli ultimi tempi accentuata per effetto della disposizione n. 6/99 del 10 marzo 1999 secondo cui il Direttore generale, in quanto facultato ad affidare la responsabilità del prodotto redazionale al Redattore capo dipendente, determinava indubbiamente la possibile limitazione del Direttore dell'opera con connessa inevitabile incrinatura della struttura composita dell'ente.

Era, infatti, prevista una molteplicità di centri di decisione (Consiglio di amministrazione, Comitato esecutivo, Consiglio scientifico, Comitato ristretto del consiglio scientifico, Vice presidente del consiglio scientifico, Direttore generale) tra i quali gli organi collegiali, essendo più lontani dalla operatività delle Redazioni e dell'Azienda, finivano per affidare agli organi individuali (Vice presidente scientifico, Direttore generale) i loro indirizzi con la conseguenza che le iniziative di questi ultimi rifluivano agli amministratori sotto forma di richiesta di autorizzazioni a fatto compiuto; donde l'esigenza di allineare,

[2] Cfr. deliberazione n. 438 del Consiglio di amministrazione.

mediante l'opera di un unico organo, gli orientamenti, le direttive e i controlli degli amministratori medesimi.

L'art. 14 sul Consiglio scientifico rettifica anch'esso, ai commi quarto e sesto, l'espressione «Direttore generale» nell'altra «Amministratore delegato».

II) Per quanto attiene all'**oggetto** è stato chiarito, con la sostituzione del secondo comma dell'art. 13, che «firma e rappresentanza legale», per tutti gli atti di gestione ricompresi nei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione, spettano all'Amministratore delegato. Per contro nessuna innovazione risulta apportata alla disciplina dell'esercizio del bilancio e del riparto degli utili oltre che a quella della liquidazione della società.

Complessivamente le suddette modificazioni statutarie, da valutare in modo largamente positivo, hanno consentito una ridefinizione dell'equilibrio interno tra le componenti scientifica e gestionale dell'Ente.